Pubblicato il 05/11/2026

Firmato digitalmente

N. 00565 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 01204/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ente Nazionale per la Protezione degli Animali ODV (E.N.P.A.), Organizzazione di Volontariato OIPA Italia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), PAN O.D.V. (Pro Natura Animali O.D.V.), Federazione Nazionale Pro Natura APS (F.N.P.N.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Mia Callegari e Andrea Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, in

persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, Arci Caccia Nazionale, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Ente Produttori Selvaggina (EPS), Associazione Italiana della Caccia - Italcaccia, Comprensorio Alpino TO1 Valli Pellice Chisone e Germanasca, Comprensorio Alpino CN2 Valle Varaita, ATC AL 1 Val Cerrina Casalese, Comprensorio Alpino VC03 Ossola Sud, Azienda Consortile Faunistico-Venatoria e Agri-Turistico Venatoria Mondole, Consorzio Azienda Agri-Turistico-Venatoria di Cavaglia, Azienda Faunistico-Venatoria di Casaleggio-Castellazzo e Mandello s.r.l., ATC TO5, Società Agricola - La Baraggia Società a Responsabilità Limitata, Azienda Faunistico Venatoria Pietraporzio s.r.l., Comprensorio Alpino CN5, Alta Val Borbera Società Agricola a Responsabilità Limitata, ATC VC1, Consorzio Azienda Faunistico-Venatoria di Borgo D'Ale, Albergian s.r.l., ATC AT2 Sud Tanaro, ATC CN3, ATC NO1, Comprensorio Alpino CN6, non costituiti in giudizio;

Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell’ambiente (ANUU), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Rossi e Alessio Abbinante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Abbinante in Alessandria, via Piacenza 23;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico

Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone e Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Deliberazione n. 2-2646 del 9 giugno 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte e dei relativi allegati A-B-C, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 11 giugno 2026, BU23S2, avente ad oggetto "approvazione del 'Calendario Venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2026-27 (Allegato A)' e delle relative 'Istruzioni Operative Supplementari' (Allegato B)", comprensiva dell'allegato C "Osservazioni ai pareri del CTFVN e ISPRA";

nonché in ogni caso per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione, ivi incluso il parere dell'ISPRA, reso con nota prot. 7084 del 1° aprile 2026, inclusi gli allegati I e II, e il piano faunistico venatorio regionale del 2014, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 33-7337;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall'Ente Nazionale Per La Protezione Degli Animali ODV (E.n.p.a.) il 9/10/2026:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

i) della Deliberazione n. 2-2986 del 31 agosto 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 3 settembre 2026, BU35S2, avente ad oggetto "*Peste suina africana (PSA). Approvazione delle modifiche alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026 (calendario venatorio per la stagione 2026/2027), in adeguamento alle novità introdotte*

dall'Ordinanza n. 4/2026 del 6 luglio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA per l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale e, subordinatamente all'esito dell'udienza cautelare del 9 settembre…";

ii) della Deliberazione n. 6-3010 del 7 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 10 settembre 2026, BU36S2, avente ad oggetto "*Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2026-2027. Approvazione, in conformità al Calendario venatorio regionale 2026-2027, di cui alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, dei piani di prelievo numerici alla specie volpe, starna e pernice rossa negli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA)*", nonché degli Allegati A e B;

iii) della Deliberazione n. 7-3011 del 7 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 10 settembre 2026, BU36S2, avente ad oggetto "*Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2026-2027. Approvazione, in conformità al Calendario venatorio regionale 2026-2027, di cui alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, dei piani di prelievo numerici delle aziende faunistico venatorie (AFV) e aziende agri-turistico venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia*", nonché degli Allegati 1 e 2;

iv) della Deliberazione n. 1-3054 del 17 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 24 settembre 2026, BU38S2, avente ad oggetto "*Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2026-2027. Approvazione, in conformità al Calendario venatorio regionale 2026-2027, di cui alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, dei piani di prelievo numerici delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e aziende agri-turistico venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia e …*", nonché dell'Allegato A;

v) della Deliberazione n. 5-3104 del 28 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

in data 1° ottobre 2026, BU39S2, avente ad oggetto "*Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026 (calendario venatorio per la stagione 2026/2027), da ultimo modificata dalla D.G.R. 2-2986 del 31 agosto 2026. Approvazione, per la stagione venatoria 2026-2027, dei piani di prelievo numerico delle specie coturnice e fagiano di monte nei Comprensori Alpini (CA) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV)*", nonché dell'Allegato A;

vi) della Deliberazione n. 2-3101 del 28 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 1° ottobre 2026, BU39S2, avente ad oggetto "*Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026 (calendario venatorio per la stagione 2026/2027), da ultimo modificata dalla D.G.R. 2-2986 del 31 agosto 2026. Approvazione, per la stagione venatoria 2026/2027, dei piani di prelievo numerico della pernice bianca nei Comprensori Alpini (CA) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e loro contestuale sospensione...*", nonché dell'Allegato A;

nonché in ogni caso per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con le predette deliberazioni";

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Federazione Italiana della Caccia e dell'Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente (ANUU Migratoristi);

Visti gli atti di intervento dell'Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea e del Comprensorio Alpino CN4 Valle Stura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2026 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e *considerato*, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti presenta possibili profili di inammissibilità per la mancata impugnazione della determinazione dirigenziale del 18 settembre 2026, con la quale la Regione – "*[...] considerato che le condizioni meteo-climatiche e ambientali attuali, a seguito delle mutate condizioni meteorologiche, non presentano più i fattori di rischio precedentemente riscontrati e che la fase emergenziale legata agli eventi relativi agli incendi è da ritenersi conclusa [...]*" – ha revocato le sospensioni temporanee dell'attività venatoria in precedenza disposte in alcuni territori comunali;

- per quanto concerne la denunciata violazione dell'art. 10, comma 1, l. n. 353/2000, la citata determinazione dirigenziale del 18 settembre 2026 ha espressamente previsto "*...che resta in ogni caso fermo il divieto di esercizio dell'attività venatoria nei terreni percorsi da incendi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353*";

- le censure sollevate nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, allo stato e impregiudicate le valutazioni di merito, non appaiono evidenziare, nei limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia, vizi di manifesta irragionevolezza e illogicità dei provvedimenti impugnati, tenuto conto che i metodi di monitoraggio delle specie applicati nella predisposizione dei contestati piani di prelievo sono previsti da atti regionali (richiamati nelle deliberazioni regionali di approvazione dei predetti piani), non impugnati in questa sede e dei quali non è contestata la violazione;

- in particolare, per la tipica fauna alpina il metodo di monitoraggio è stato previsto

dalle linee guida regionali approvate previo parere dell'ISPRA, non impugnate in questa sede;

- la denunciata mancata considerazione degli effetti degli incendi e della situazione metereologica primaverile ed estiva nelle stime poste a base dei piani di prelievo riguardanti le specie della tipica fauna alpina pare trovare smentita nelle suddette linee guida regionali, nelle quali è previsto, dopo il "monitoraggio primaverile", un "monitoraggio estivo" (nel periodo dal 10 agosto al 10 settembre) per accertare i "valori di successo riproduttivo" delle singole specie;

- per quanto riguarda nello specifico i piani di prelievo della specie coturnice, questi ultimi sono stati approvati sulla base del parere favorevole dell'ISPRA, nel quale si afferma che "*I piani di prelievo proposti per i distretti di gestione della specie risultano accettabili in quanto basati su conteggi attendibili e caratterizzati da tassi di prelievo conservativi e coerenti con il piano di gestione della specie*" (cfr. doc. 14 Regione);

- con riferimento all'approvazione dei piani di prelievo della specie pernice bianca non sussiste il requisito del *periculum in mora*, essendo stata sospesa la prescrizione del calendario venatorio che ne consente la caccia con ordinanza di questo Tribunale n. 412/2026 (espressamente richiamata nell'impugnata deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei predetti piani di prelievo);

- per quanto concerne l'approvazione dei piani di prelievo per la specie volpe, il dato evidenziato dalla parte ricorrente secondo cui il "prelievo reale" risulta inferiore rispetto al "prelievo autorizzato" non appare di per sé idoneo ad inficiare le stime poste a base delle determinazioni regionali impugnate, tenuto anche conto delle stesse considerazioni espresse dall'ISPRA nella relazione tecnica depositata in giudizio in data 27 agosto 2026;

- le censure sollevate nel terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, allo stato e impregiudicate le valutazioni di merito, non appaiono evidenziare, nei limiti del

sindacato del giudice amministrativo in materia, vizi di manifesta irragionevolezza e illogicità della deliberazione della Giunta Regionale contestata, tenuto conto che la Regione parrebbe essersi adeguata all'ordinanza n. 4/2026 del Commissario straordinario alla peste suina africana nella parte in cui dispone che "*[...] 2. Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nelle UDG del cinghiale ivi inclusi gli istituti faunistici pubblici e privati, laddove non sono presenti le UDG, nei comuni ricadenti nella zona di riduzione della densità del cinghiale di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 18 della Legge 157/92 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme, dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nella zona di riduzione della densità devono garantire l'attività di controllo faunistico verso il cinghiale ai sensi degli articoli 19 e 19 ter della legge 157/1992 durante tutto l'anno. 3. Le regioni e le province autonome di Trento Bolzano possono concordare con il Commissario Straordinario specifiche modalità di applicazione di quanto previsto al comma 2 sulla base di particolari esigenze o caratteristiche territoriali [...]*" (art. 5, commi 2 e 3);

Ritenuti pertanto non sussistenti i presupposti per l'adozione della misura cautelare richiesta con il ricorso per motivi aggiunti;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti.

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2026 con

l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prosperi, Presidente

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Pietro Buzano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pietro Buzano

IL PRESIDENTE
Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO